

BANDO N. 301.54

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI OPERATORE TECNICO – VIII LIVELLO PROFESSIONALE – INTERAMENTE RISERVATO AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO PER LA BIOECONOMIA (IBE), SEDE DI BOLOGNA

LA PRESIDENTE

VISTO il D. Lgs 4 giugno 2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il D. Lgs n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 165 del 27 settembre 2007”;

VISTO il D. Lgs 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 0051080/2018 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 del 18 febbraio 2019 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e sperimentazione”, per le parti compatibili;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi”, come modificato dal D.P.R 16 giugno 2023, n. 82;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, “Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, per le parti compatibili con il sottoindicato Regolamento UE 2016/679;

VISTO il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dal D. Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l’art. 32, comma 1, concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011, per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare l’art. 8, comma 1, convertito con modificazioni con Legge n. 35 del 4 aprile 2012;

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto “Istruzione e Ricerca”, triennio 2019-2021, sottoscritto in data 6 dicembre 2022, per la parte economica;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019, del 24 giugno 2019, recante “chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Artt. 35 e 39 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 – L. 12 marzo 1999, n. 68 – L. 23 novembre 1998, n. 407 – L. 11 marzo 2011 n. 25”;



VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 82/2023 del 21 marzo 2023, avente ad oggetto: “programmazione delle assunzioni di personale appartenente alle categorie riservatarie di cui agli artt. 1 e 18 della Legge 12 marzo 1999 n. 68 recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili” con la quale è stata approvata l’emanazione, tra gli altri, di un bando di concorso pubblico per il reclutamento di n. 1 unità di personale con profilo di Operatore Tecnico, VIII livello, appartenente alle categorie di cui all’art. 1, Legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare all’Istituto per la Bioeconomia (IBE), sede di Bologna;

RITENUTO pertanto di dover emanare il presente bando di concorso pubblico ai fini della copertura dei posti riservati alle suddette categorie di cui all’art. 1 della Legge 68/99

DECRETA

Art. 1 - Posti messi a concorso

1. È indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, per la copertura di n. 1 posto di Operatore Tecnico - VIII livello professionale, da assegnare all’Istituto per la Bioeconomia (IBE), sede di Bologna.

Art. 2 - Preferenze a parità di titoli e di merito

1. In materia di preferenza a parità di titoli e di merito, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f) del D.P.R. n. 82/2023, tenuto conto che alla data del 31 dicembre 2022 il differenziale tra i generi del personale inquadrato nel profilo di Operatore Tecnico – VIII livello è inferiore al 30% (n. 56 donne e n. 80 uomini), non si applica il titolo di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, lettera o), del citato D.P.R. n. 487/1994.
3. I titoli di preferenza a parità di merito devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97;
 - b) età non inferiore a 18 anni;
 - c) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica



Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;

- d) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
 - e) il possesso del Diploma di istruzione secondaria di primo grado, conseguito presso un Istituto statale o legalmente riconosciuto. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero, il candidato indica nella domanda gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano ovvero dichiara di aver presentato la relativa richiesta. In tal caso il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che il provvedimento dovrà obbligatoriamente essere presentato prima della stipula del contratto di lavoro;
 - f) il possesso dell'attestato finale di partecipazione a corso di formazione professionale e/o tirocinio formativo, di durata almeno biennale, organizzato da istituzioni pubbliche o private con finanziamento pubblico, finalizzato all'acquisizione delle seguenti competenze tecnico-professionali: rilevazione, raccolta e archiviazione dati e/o documenti, anche mediante l'uso di apparecchiature informatiche;
 - g) l'iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione riservate agli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della Legge n. 68/99;
2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, pena l'esclusione dal concorso, nonché all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
 3. La verifica dei requisiti ai fini della partecipazione al concorso è effettuata dall'Ufficio Reclutamento del Personale.
 4. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella Pubblica Amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.

Art. 4 - Materie d'esame – conoscenze e competenze

1. Le prove d'esame previste dall'art. 11 del bando sono finalizzate a verificare la capacità e le conoscenze del candidato sulle seguenti materie/tematiche di lavoro:

- a) tenuta di archivi;
- b) ricezione, protocollazione e smistamento di corrispondenza;
- c) gestione di posta elettronica;
- d) digitalizzazione ed elaborazione di documenti su personal computer utilizzando i più comuni programmi applicativi.

Ai candidati sono richieste, inoltre, le seguenti conoscenze e competenze:

- e) conoscenza di elementi di informatica di base e dei principali pacchetti applicativi;
- f) competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche e comportamentali;

g) conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana.

La verifica delle conoscenze di cui alle lettere e), f) e g), sarà effettuata nel corso della prova orale.

Art. 5 - Presentazione delle domande - Termini e Modalità

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e presentata esclusivamente via telematica, utilizzando un'applicazione informatica, disponibile attraverso il portale unico del reclutamento di cui all'art. 35 ter del d.lgs. 165/2001 (<https://www.inpa.gov.it>) ovvero nell'area concorsi del sito CNR all'indirizzo <https://seleziononline.cnr.it>, seguendo le istruzioni specificate al successivo comma 5.
2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sul portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it>). Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 18:00 dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'invio della domanda. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, della piattaforma su cui caricare la domanda, a seguito di accertamento, l'Ente provvederà alla proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda, corrispondente al tempo del malfunzionamento. In tal caso, l'Ente pubblica sul sito istituzionale e sul portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga.
4. Il candidato, entro il termine utile per la presentazione, può modificare o integrare la domanda, rimuovere nella procedura informatica le domande erroneamente inviate.
5. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del "Manuale utente" presente nella procedura informatica Selezioni Online alla voce "Altro"):
 - a) effettuare l'accesso tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) oppure con carta d'identità elettronica (CIE). In alternativa si possono ottenere le credenziali di accesso proprietarie di questa amministrazione procedendo alla registrazione nel portale <https://seleziononline.cnr.it> utilizzando il link Nuova registrazione (<https://seleziononline.cnr.it/jconon/create-account?guest=true>). Coloro che hanno già partecipato ad una precedente selezione attraverso il medesimo sito, devono usare le credenziali già in loro possesso, senza effettuare una nuova registrazione;
 - b) Per maggiori informazioni consultare il capitolo "Accesso/registrazione in procedura" del Manuale Utente, mentre per ricevere assistenza utilizzare il servizio di Helpdesk (<https://seleziononline.cnr.it/jconon/helpdesk>);
 - c) compilare la domanda, inserendo le dichiarazioni indicate nel successivo art. 6;
 - d) allegare il *.pdf* del *curriculum in formato europeo*, nel quale il candidato deve inserire tutte le informazioni di tipo sostanziale e formale relative ai titoli e alle esperienze lavorative che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, come indicato all'art. 9;
 - e) allegare un documento di identità con firma leggibile **in corso di validità**;

- f) allegare il modulo (compilato automaticamente dalla procedura con i dati anagrafici inseriti dal candidato in fase di inserimento della domanda), concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sottoscritto con firma autografa leggibile e scansionato ovvero firmato digitalmente;
 - g) allegare il modulo (compilato automaticamente come il precedente) concernente l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679, sottoscritto con firma autografa leggibile e scansionato ovvero firmato digitalmente;
 - h) confermare ed inviare definitivamente la domanda per ricevere la conferma della corretta sottomissione. I documenti richiesti di cui alle precedenti lettere c), d), e), f), g) dovranno essere inseriti nella procedura informatica esclusivamente **in formato .pdf** (Portable Document Format).
6. Il sistema informatico invia conferma della corretta sottomissione della domanda all'indirizzo email di registrazione del candidato.
7. Le domande che non vengono confermate ed inviate definitivamente nella procedura, come indicato al precedente comma 5, lett. h), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

Art. 6 - Domanda di partecipazione

1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
- ✓ cognome e nome, data e luogo di nascita;
 - ✓ residenza o domicilio (se diverso dalla residenza) e codice fiscale;
 - ✓ cittadinanza;
 - ✓ se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
 - ✓ se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);
 - ✓ di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; in caso di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati diversi, gli estremi delle condanne riportate (tipologia, data del provvedimento, Autorità che lo ha emanato);
 - ✓ di non avere in corso procedimenti penali di cui si è a conoscenza ovvero procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale; in caso contrario, indicare i procedimenti penali, i procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la data del provvedimento e l'Autorità che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - ✓ il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento, la votazione riportata, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

- ✓ il possesso dell'attestato finale di partecipazione a corso di formazione professionale e/o tirocinio formativo, di durata almeno biennale, organizzato da istituzioni pubbliche o private con finanziamento pubblico, finalizzato all'acquisizione delle seguenti competenze tecnico-professionali: rilevazione, raccolta e archiviazione dati e/o documenti, anche mediante l'uso di apparecchiature informatiche;
 - ✓ l'eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di ausili e/o tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle prove ovvero la necessità che vengano adottate le misure previste dall'articolo 3, comma 2, lett. f), del D.P.R. 487/1994 per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
 - ✓ gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
 - ✓ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
 - ✓ il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito previsti dalla normativa vigente;
 - ✓ posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, ai sensi dell'art. 1 Legge 23 agosto 2004 n. 226, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
 - ✓ di appartenere ad una delle categorie di soggetti disabili indicati dall'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - ✓ di essere iscritto nelle liste speciali di disoccupazione riservate agli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della Legge n. 68/99, specificando il Centro per l'Impiego territoriale presso il quale il candidato è iscritto;
 - ✓ per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - ✓ l'indirizzo PEC personale del candidato, o per i candidati non residenti in Italia il recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
 - ✓ un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
2. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC personale del candidato; in caso di mancato inserimento dell'indirizzo PEC personale sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria; in tale ultimo caso il mancato recapito delle comunicazioni è di diretta responsabilità del candidato. Il CNR non assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda.

Art. 7 - Esclusione dal concorso

1. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:
 - a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate all'art. 5;

- b) la mancanza dei requisiti di cui all'art. 3, del presente bando.
2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi al concorso con riserva.
 3. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l'Amministrazione si riserva di verificare, in qualunque fase della procedura, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla selezione, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R., ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

NOTA BENE: per i candidati risultati vincitori e, in caso di utilizzo della graduatoria, per i candidati idonei, sarà effettuata la verifica circa l'iscrizione nelle liste speciali di disoccupazione riservate agli appartenenti alle categorie previste dall'art. 1 della Legge 68/1999 presso il Centro per l'Impiego indicato dal candidato nell'apposita sezione del modulo domanda.

4. Il Responsabile del Procedimento può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, l'Amministrazione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 8 – Disposizioni in favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati diversamente abili, che richiedano - ai sensi dell'art. 20 della Legge 104/1992 - la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, dovranno documentare il proprio stato di disabilità con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso.
2. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), che richiedano l'adozione delle misure previste dall'articolo 3, comma 2, lett. f), del D.P.R. 487/1994, dovranno presentare la certificazione rilasciata dalla competente struttura medico sanitaria, dalla quale risulti il DSA ovvero i DSA.
3. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale Gestione Risorse - Ufficio Reclutamento del Personale all'indirizzo certificati.concorsi@cnr.it entro e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.
4. Ai fini di cui ai commi precedenti, il candidato nella domanda di partecipazione online dovrà dichiarare di volersi avvalere delle relative misure. La concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta è rimessa alle valutazioni della Commissione esaminatrice. In ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per le prove.
5. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero giustificare la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione e adeguatamente

documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice.

6. Al fine di assicurare la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento, previa comunicazione da parte delle interessate, da inviare via PEC alla Direzione Centrale Gestione Risorse - Ufficio Reclutamento del Personale all'indirizzo concorsi@pec.cnr.it almeno 30 giorni prima della data prevista per le prove, verranno adottate misure di carattere organizzativo, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone, ferma, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento.

Art. 9 - Curriculum – Dichiarazioni sostitutive

1. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione, come previsto all'art. 5, comma 5, lett. d), del bando, il curriculum in formato europeo.
2. È preciso onere del candidato riportare tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative. Le dichiarazioni prive degli elementi essenziali per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.
3. Per tutte le tipologie di titoli, valutabili ai sensi del successivo art. 12, i candidati devono fare riferimento ad atti certi identificabili con i singoli elementi di riferimento, quali: data, protocollo (motivare qualora non esistenti), persona fisica o giuridica che ha rilasciato l'atto, etc., nonché corredati da ogni informazione utile per la valutazione.
4. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
5. Il candidato deve, pertanto, allegare alla domanda il modulo concernente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, di cui alla normativa sopra richiamata, con la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità con firma leggibile, come indicato all'art. 5, comma 5, lettere e) e f), del bando.
6. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
7. L'Amministrazione procede a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive come indicato all'art. 7, comma 4, del bando.

Art. 10 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, composta da tecnici esperti nelle materie/tematiche oggetto del concorso, è nominata con decreto della Presidente del CNR ed è costituita da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e due con funzioni di componenti effettivi, nonché da due componenti supplenti.



2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: <https://www.urp.cnr.it> e <https://seleziononline.cnr.it>.
3. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra un componente supplente; alla relativa sostituzione si provvede con decreto della Presidente del CNR.
4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
5. Nel corso della prima riunione la Commissione procede, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, alla determinazione dei criteri delle prove d'esame e dei titoli sulla base delle categorie ed entro i limiti dei punteggi indicati negli artt. 11 e 12, del bando.
6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine di 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza del termine massimo dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR e, per conoscenza, al Dipartimento della Funzione pubblica. La Commissione per lo svolgimento dei propri lavori potrà avvalersi di modalità telematiche.
7. La Commissione esaminatrice può essere integrata in ogni momento da uno o più componenti esperti di informatica ovvero esperti per la verifica delle capacità logico-tecniche e comportamentali.
8. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti per la valutazione delle prove d'esame e dei titoli, come indicato all'art. 11, comma 2, e all'art. 12, comma 2, del bando.
9. La Commissione esaminatrice, al termine dei lavori, forma la graduatoria di merito in ordine di punteggio finale, che è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
10. Ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, modificato dall'art. 18 del D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, integrato dall'art. 1, comma 145, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i criteri di valutazione dei titoli, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente. Le tracce delle prove d'esame sono pubblicate con le medesime modalità successivamente allo svolgimento delle stesse.

Art. 11 – Prove d'esame

1. Gli esami si articolano in:
 - a. una prova scritta a contenuto teorico/pratico, redatta in lingua italiana, che consisterà somministrazione di una serie di quesiti a risposta aperta/sintetica e sarà diretta a verificare la capacità e conoscenze del candidato in merito alle materie/tematiche di lavoro di cui all'art. 4 del presente bando, lettere da a) a d).
La prova scritta potrà essere svolta mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali. La durata della prova sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice entro i limiti consentiti dalla normativa vigente;
 - b. una prova orale, in lingua italiana, consistente nella discussione di aspetti tecnici di ordine generale e specifico in merito alle conoscenze indicate all'art. 4 del bando, nonché di quelli oggetto della prova scritta e del curriculum. La prova orale è diretta anche ad accertare le capacità logico-tecniche e comportamentali, nonché la conoscenza degli elementi di



Consiglio Nazionale delle Ricerche

informatica di base e dell'adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini con cittadinanza diversa da quella italiana.

2. Per la valutazione delle prove, la Commissione dispone dei seguenti punteggi:
 - a. 40 punti per la prova scritta;
 - b. 30 punti per la prova orale.
3. Il giorno, il luogo e l'orario di convocazione per la prova scritta sono comunicati ai candidati con le modalità indicate all'art. 6, comma 2, con almeno quindici giorni di preavviso. Il Diario delle prove d'esame è altresì pubblicato sul portale unico del reclutamento e sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>.
4. La durata della prova scritta sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.
5. Nel corso della prova scritta ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe, codici giuridici e testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura.
6. È fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.
7. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.
8. L'assenza nella sede di svolgimento della prova scritta alla data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.
9. La correzione della prova scritta viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.
10. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 28/40 nella prova scritta.
11. Il giorno, il luogo e l'orario di svolgimento della prova orale, sono comunicati ai candidati con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per l'espletamento della prova. Il diario della prova è altresì pubblicato, mediante avviso sul portale unico del reclutamento.
12. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data, inoltre, comunicazione:
 - a. del punteggio riportato nella prova scritta;
 - b. della data, ora e sede della prova orale.
13. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte.
14. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 21/30 e per gli stranieri un giudizio almeno sufficiente sulla conoscenza della lingua italiana.
15. Al termine di ciascuna seduta relativa alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame e pubblicato sul portale unico del reclutamento



(<https://www.inpa.gov.it>) e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale della Ricerche all'indirizzo <https://www.urp.cnr.it> e <https://seleziononline.cnr.it>.

16. L'assenza nella sede di svolgimento della prova orale per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.
17. Per sostenere la prova scritta e la prova orale i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, tra quelli previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
18. L'Amministrazione si riserva di svolgere la prova orale in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità; le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova con modalità telematiche saranno pubblicate sul portale unico del reclutamento, sul sito istituzionale del CNR e nella piattaforma selezioni online e di esse ne sarà data comunicazione ai candidati con le modalità indicate all'art. 6, comma 2, del bando.

Art. 12 - Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali, esclusivamente con riguardo i candidati che abbiano superato anche tale prova.
2. Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone complessivamente di **30 punti**. I titoli valutabili ed i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
 - a. formazione: punteggio del titolo di studio, altri titoli di studio di livello pari o superiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso, corsi di formazione/aggiornamento, stage, tirocini, altri titoli di formazione **massimo punti 15**;
 - b. qualificazione professionale: servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato e/o attività svolta con altre tipologie contrattuali presso pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati, coerente con il profilo professionale per il quale si concorre **massimo punti 15**.

Nell'ambito delle categorie sopra indicate, potranno essere oggetto di valutazione i soli titoli e le esperienze lavorative pertinenti al profilo a concorso e alle competenze richieste dal bando.

Art. 13 – Approvazione graduatoria e nomina del vincitore

1. Entro quindici giorni successivi alla valutazione dei titoli la commissione predispone la graduatoria finale di merito, sommando i punteggi conseguiti dai candidati nelle singole prove d'esame e nella valutazione dei titoli.
2. La graduatoria è formata secondo l'ordine del punteggio totale conseguito da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni, risultanti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. 445/2000, rese dal candidato nella domanda di partecipazione.
3. Il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, entro il termine di trenta giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, previo accertamento della regolarità della procedura da parte del Responsabile del Procedimento, approva con proprio provvedimento le graduatorie di merito e nomina i vincitori.



4. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Responsabile del Procedimento, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la loro regolarizzazione, stabilendone un termine.
5. Il provvedimento di cui al precedente comma 3 è pubblicato sul portale unico del reclutamento, sul sito Internet del CNR agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>.

Art. 14 – Assunzione in servizio

1. Il vincitore sarà assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato al VIII livello professionale – profilo di Operatore Tecnico, con il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti del CCNL del Comparto “Istruzione e Ricerca”, previo superamento di un periodo di prova della durata di tre mesi.
2. Il vincitore sarà assegnato all’Istituto per la Bioeconomia (IBE), sede di Bologna.
3. Si applica quanto previsto dall’art. 35, comma 1, del D.lgs. 165/2001.
4. Il vincitore nominato che, senza giustificato motivo, non avrà preso servizio nel termine stabilito sarà dichiarato decaduto dall’assunzione e dalla graduatoria.
5. Il vincitore dovrà rimanere in servizio presso la sede della struttura di assegnazione, ai sensi dell’art. 1, del bando, per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del D.lgs. 165/2001.
6. Il vincitore dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dalla competente Unità Contratti di lavoro della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, la documentazione che verrà richiesta con la lettera di assunzione, inclusa la dichiarazione del possesso dei requisiti, previsti dall’articolo 3, del bando, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro,
7. Sulla base di quanto previsto dall’art. 55 quater del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando, ivi compreso l’eventuale utilizzo della graduatoria e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro come specificatamente indicate nell’informativa contenuta nel modulo di cui all’art. 5, comma 5, lett. g), del presente bando.
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D. Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse (tel. 0039.06/4993.2172/2140 – fax 0039.06/4993.3852 e-mail: ufficio.reclutamento@cnr.it - PEC: concorsi@pec.cnr.it).
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale.
4. L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell’informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo.

Art. 16 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR <https://www.urp.cnr.it> sezione "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.
2. L'avviso di ricevimento di istanze di accesso agli atti del concorso sarà pubblicato sul sito CNR nell'area concorsi e sul portale unico del reclutamento.
3. Gli obblighi di comunicazione si intendono assolti mediante pubblicazione in apposito avviso sul portale inPa da parte del CNR, anche in caso di accesso civico generalizzato. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione ai sensi della normativa di riferimento. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.

Art. 17 - Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse del CNR– Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma (tel. 0649932172 – fax 0649933852 – e-mail: ufficio.reclutamento@cnr.it - PEC: protocolloammcen@pec.cnr.it).

Art. 18 – Pubblicità e diffusione

1. Il presente bando è pubblicato sul portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it>) nel sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> (Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse, nonché le leggi vigenti in materia.

LA PRESIDENTE